

FOGLIO INFORMATIVO ACQUISTO GARANZIA

Versione 6 del 23 febbraio 2017

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

CON.ART.FIDI soc. coop.

Sede Legale: Via Isca del Pioppo 144/A Palazzo Pino — 85100 POTENZA - Tel 0971.50148

Capitale Sociale al 31/12/2015: € 1.285.416,00 i.v.

Uffici e Direzione Amministrativa: Via G. Robbe, 72 - c.p.105 - 85024 Lavello (PZ) Tel.0972.88110 - fax 0972.83674

C.F./P.I. e n° Iscrizione Registro Imprese: 01006570764

N° iscrizione Banca d'Italia, Sezione Intermediari Finanziari ex art. 155 c. 4: 27417

Sito web: www.conartfidi.it - E-mail: info@conartfidi.it - conartfidi@libero.it - conartfidi@legalmail.it

Per le offerte fuori sede

Dati Identificativi del soggetto che entra in contatto con il cliente

Ragione Sociale: - Indirizzo: - Telefono: - e-mail

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

L'Attività del Confidi consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistica, sussidiarie e/o a prima richiesta volte a favorire il finanziamento delle imprese socie/clienti da parte di Banche convenzionate e imprenditoriale di:

- i servizi connessi o strumentali all'attività di garanzia collettiva fidi;
- consulenza finanziaria alle imprese associate nei limiti della normativa i cui all'art.13 della legge 269/2003;

La garanzia viene rilasciata dal Confidi per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte della Banca finanziatrice. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Socio configura l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

Nel caso in cui il Socio (ossia, il debitore principale) risulti inadempiente, il Con.Art.Fidi/la Banca finanziatrice procederà all'escussione del debito. Con le modalità indicate nel contratto sottoscritto dal socio al momento dell'erogazione del finanziamento con la Banca Finanziatrice.

CONDIZIONI ECONOMICHE

I Costi di Iscrizione al Con. Art. Fidi Società Coop.

Quota di Capitale Sociale: € 25,00 (una quota) - rimborsabile a termini statutari;

Fidi e mutui fino a	€ 10.000,00	quote sociali n.	10	per un valore di	€ 250,00
Fidi e mutui da	€ 10.001,00 a 15.000,00	quote sociali n.	10	per un valore di	€ 250,00
Fidi e mutui da	€ 15.001,00 a 20.000,00	quote sociali n.	10	per un valore di	€ 250,00
Fidi e mutui da	€ 20.001,00 a 25.000,00	quote sociali n.	10	per un valore di	€ 250,00
Fidi e mutui da	€ 25.001,00 a 30.000,00	quote sociali n.	12	per un valore di	€ 300,00
Fidi e mutui da	€ 30.001,00 a 35.000,00	quote sociali n.	14	per un valore di	€ 350,00
Fidi e mutui da	€ 35.001,00 a 40.000,00	quote sociali n.	16	per un valore di	€ 400,00
Fidi e mutui da	€ 40.001,00 a 45.000,00	quote sociali n.	18	per un valore di	€ 450,00
Fidi e mutui da	€ 45.001,00 a 80.000,00	quote sociali n.	20	per un valore di	€ 500,00
Fidi e mutui oltre	€ 80.001,00	quote sociali n.	40	per un valore di	€ 1.000,00

Costi di Acquisto della Garanzia

Spese Istruttoria pratiche;

Fidi e mutui fino a	€	10.000,00		€ 50,00	+ IVA
Fidi e mutui da	€	10.001,00 a 20.000,00		0,50%	+ IVA
Fidi e mutui da	€	20.001,00 a 30.000,00		0,80%	+ IVA
Fidi e mutui da	€	30.001,00 a 100.000,00		0,60%	+ IVA
Fidi e mutui da	€	100.001,00 a 150.000,00		0,55%	+ IVA
Fidi e mutui da	€	150.001,00 a 200.000,00		0,50%	+ IVA
Fidi e mutui da	€	200.001,00 a 250.000,00		0,45%	+ IVA
Fidi e mutui da	€	250.001,00 a 300.000,00		0,40%	+ IVA

Sui rinnovi successivi dei fidi le spese di istruttoria ammontano a 50,00 €.

Cliente/Socio.

Gli importi sono da versare all'atto di richiesta del finanziamento (tramite c/c postale o Bonifico bancario).

Contributo di Garanzia su mutui e finanziamenti:

- con garanzia al 50% trattenuta del 4,00% del finanziamento erogato dalla Banca - non rimborsabile;
- con garanzia al 55% trattenuta del 4,30% del finanziamento erogato dalla Banca - non rimborsabile;
- con garanzia al 60% trattenuta del 4,60% del finanziamento erogato dalla Banca - non rimborsabile;
- con garanzia al 65% trattenuta del 4,90% del finanziamento erogato dalla Banca - non rimborsabile;
- con garanzia al 70% trattenuta del 5,10% del finanziamento erogato dalla Banca - non rimborsabile;
- con garanzia al 75% trattenuta del 5,40% del finanziamento erogato dalla Banca - non rimborsabile;
- con garanzia al 80% trattenuta del 5,70% del finanziamento erogato dalla Banca - non rimborsabile;

Apertura di credito in c/c a breve termine garantito dal Consorzio:

- con garanzia al 50% costo 1,00% annuo;
- con garanzia al 55% costo 1,15% annuo;
- con garanzia al 60% costo 1,30% annuo;
- con garanzia al 65% costo 1,45% annuo;
- con garanzia al 70% costo 1,60% annuo;
- con garanzia al 75% costo 1,80% annuo;
- con garanzia al 80% costo 2,00% annuo;

Deposito cauzionale di garanzia: corrisposto una tantum al momento dell'erogazione e calcolato dal Confidi in sede di deliberazione della garanzia. In caso di inadempimento del finanziamento garantito il Confidi utilizzerà il deposito cauzionale di garanzia per il pagamento della garanzia e, in tal caso, nulla potrà essere restituito.

Alla regolare estinzione del finanziamento garantito, il deposito cauzionale sarà restituito, secondo le seguenti modalità: nel caso in cui il cliente abbia in corso altri rapporti garantiti dal medesimo Confidi anche con diversi soggetti finanziatori, nella misura in cui e a condizione che il cliente dimostri la regolarità dello svolgimento dei suddetti rapporti.

In caso di estinzione anticipata dei finanziamenti o di chiusura non regolare delle linee di credito garantite, il deposito cauzionale potrà essere restituito solo allo spirare dei termini indicati dagli articoli 65 e 67 l.f.

In tutti gli altri casi il deposito sarà restituito a seguito di presentazione di richiesta scritta inviata al Confidi mediante raccomandata a.r. non prima di 3 mesi dall'estinzione del rapporto.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Convenzione: La prestazione della garanzia, nonché i tassi di interesse e le altre condizioni economiche praticate al tipo di finanziamento richiesto sono regolate da apposite Convenzioni tra Confidi ed Istituto di Credito, le quali sono disponibili alla consultazione del cliente presso la sede del Confidi, previa richiesta di

appuntamento. Con la sottoscrizione del contratto per la prestazione di garanzia, il richiedente espressamente dichiara di conoscere ed accettare tutte le norme contenute nelle sopra citate Convenzioni.

Recesso: Il richiedente ha diritto di recedere dalla garanzia del Confidi senza il pagamento di alcun contributo ad eccezione delle spese di istruttoria, fino al momento della erogazione del finanziamento. Dopo l'erogazione del finanziamento il richiedente può solo rinunciare alla garanzia del Confidi e in tal caso il Confidi tratterà gli importi dei contributi consortili già accreditati ad eccezione del deposito cauzionale, il quale sarà restituito con le modalità di cui sopra.

Procedure di reclamo: Il Socio può presentare reclamo all'**Ufficio Reclami** del Confidi, per lettera raccomandata A/R o per via telematica a: **CON.ART.FIDI soc. coop. Via G. Robbe, 72 - c.p.105 - 85024 Lavello (PZ)**

- indirizzo e-mail: **conartfidi@legalmail.it**

L'Ufficio reclami deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, il Socio può rivolgersi all'Arbitro, si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca D'Italia, oppure chiedere al Confidi.

Il Confidi mette a disposizione dei clienti- presso i propri locali e sul proprio sito internet - le guide relative all'accesso all' ABF.

Io Sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiaro di aver ricevuto da parte vostra una copia del presente foglio informativo e di averlo attentamente letto. Firmo per presa visione e consegna del presente foglio informativo.

Luogo e data LAVELLO

Firma _____

Legenda

Debitore Principale: è il soggetto (il Socio) di cui il Confidi garantisce l'adempimento.

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della commissione 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa, l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. - Garante: è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Socio. - Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale. - Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo. - Socio: il soggetto che ha aderito al Confidi e che richiede la garanzia al Confidi stesso.

1) Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

2) Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il Socio riceverà comunicazione della decisione del collegio entro 30 giorni dalla relativa pronuncia.

c/o CNA – Via Isca del Pioppo, Palazzo Pino 144/A -85100 POTENZA – Tel. e Fax 0971.50148
Registro Ditte CCIAA PZ n.74395- iscrizione Ufficio Italiano Cambi n.27417 .P.IVA 01006570764
Uffici e Direzione Amministrativa: Via G. Robbe, 72 - c.p.105 – 85024 LAVELLO (PZ)
Tel.0972.88110 - Fax 0972.83674
www.conartfidi.it - e-mail: info@conartfidi.it - conartfidi@libero.it

PRINCIPALI DIRITTI DEI SOCI (nell'attività di rilascio di garanzia svolta dal Confidi)

Offerta presso lo sportello e fuori sede

Si consiglia una lettura attenta dei diritti prima di firmare il contratto.

DIRITTI DEL SOCIO

Prima di scegliere:

- avere a disposizione e portare con sé una **copia di questo documento**;
- avere a disposizione e portare con sé una copia del **foglio informativo del prodotto**, che ne illustra le caratteristiche, i rischi, le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali, presso i locali aperti al pubblico del Confidi;
- **nel caso di offerta fuori sede(1), ricevere**, anteriormente alla scelta, copia del presente **documento e del foglio informativo del prodotto**, da parte del soggetto che procede all'offerta (in tale ipotesi, nei Fogli Informativi saranno altresì indicati i dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente ed eventuali costi ed oneri aggiuntivi derivanti da tale modalità di offerta);
- ottenere gratuitamente e portare **con sé una copia completa del contratto e/o il documento di sintesi**, anche prima della conclusione e senza impegno per le parti.

Al momento di firmare:

- prendere visione del **documento di sintesi** con tutte le condizioni economiche, unito al Contratto;
- stipulare il contratto in **forma scritta**, tranne nei casi previsti dalla legge;
- ricevere una **copia del contratto** firmato dal Confidi e una copia del documento di sintesi, da conservare;
- non avere **condizioni contrattuali sfavorevoli** rispetto a quelle pubblicizzate nel **foglio informativo** e nel **documento di sintesi**;
- scegliere il canale di comunicazione, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni relative al rapporto.

Durante il rapporto contrattuale

- ricevere **comunicazioni sull'andamento del rapporto** di garanzia, almeno una volta l'anno, mediante un rendiconto e il documento di sintesi.
- ricevere la proposta di qualunque **modifica unilaterale delle condizioni contrattuali** da parte del Confidi, se la facoltà di modifica è prevista nel contratto. La proposta deve pervenire con un preavviso di almeno 30 giorni e indicare il motivo che giustifica la modifica.
- la proposta può essere respinta entro 60 giorni, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni.
- ottenere, a proprie spese, entro 90 giorni e anche dopo la chiusura, **copia della documentazione sulle singole operazioni** degli ultimi dieci anni.

Alla chiusura

- **recedere** in ogni momento, senza penalità e senza spese di chiusura, dal contratto di garanzia;
- ricevere il **rendiconto** che attesta la chiusura del rapporto di garanzia.

RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE

Il Confidi ha predisposto un'apposita procedura per la ricezione e il trattamento dei reclami inerenti le proprie prestazioni e servizi la procedura è gratuita per il Socio, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami. Responsabile Ufficio Reclami: Botta Antonietta.

Il Socio può presentare reclamo al suddetto ufficio del Confidi, per lettera raccomandata A/R o per via telematica:

CON.ART.FIDI soc. coop. Via G. Robbe, 72 - C.P.105 - 85024 Lavello (PZ)

- indirizzo e-mail: conartfidi@legalmail.it

Il Confidi deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Socio può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**²

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca D'Italia, oppure chiedere al Confidi.

1) Si definisce "fuori sede" l'offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi.

2)Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.